



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529201

☎ FAX 070/9353260

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 653/2014

Ordinanza n. 04/2014

Pabillonis, 27/01/2014

ORDINANZA N. 04/2014 DEL ex. Art. 18 Legge 689/81

OGGETTO: ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso

che in data 25/08/2013 il Sig. Colombo Andrea, nato a San Gavino Monreale il 22/12/1982, residente in Pabillonis, via Dante n. 62, in qualità di gestore del chiosco bar denominato GARDEN PARADISE, ha violato l'art. 32 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006, in quanto alle ore 02.50 veniva sorpreso a somministrare alimenti e bevande ad una cinquantina di avventori nonostante il Comune di Pabillonis con Ordinanza n. 02/2011 prot. n. 2785 del 19 aprile 2011 abbia fissato alle ore 02.00 il limite massimo entro il quale deve cessare ogni servizio di somministrazione;

che per tale violazione, accertata dall'App. Sc. ATZENI Pietro e dal Car. Sc. D'INCEDRTOPADE Salvatore effettivi al Comando Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale, in data 27/08/2013 è stato redatto regolare verbale di contestazione debitamente notificato in data 30/09/2013;

che entro il termine stabilito ossia entro il 30/10/2013 il trasgressore non si è avvalso del diritto a far pervenire all'Autorità competente richiesta di audizione ne scritti difensivi ne documenti a giustificazione della sua condotta o a comprova di una personale condizione di disagio economico;

che entro il termine stabilito ossia entro il 29/11/2013 il trasgressore non si è avvalso del diritto ad estinguere il procedimento pagando la sanzionane pecuniaria in misura ridotta;

che in data 30/12/2013 la LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA, Stazione di San Gavino Monreale, preso atto del mancato pagamento nel termine previsto di 60 giorni, ha provveduto a trasferire il procedimento al Comune di Pabillonis per i provvedimenti del caso in quanto competente per territorio, con comunicazione ricevuta al prot. n. 325 / 2014 in data 14/01/2014 ;

Visto

Il Verbale del 27/08/2013 redatto dall'App. Sc. ATZENI Pietro e dal Car. Sc. D'INCEDRTOPADE Salvatore effettivi al Comando Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale;

Verificata

la completezza degli atti;

Considerato

che i fatti accertati non possono essere considerati di lieve entità in quanto dopo 50 minuti dall'orario di chiusura dell'esercizio erano ancora presenti negli spazi adibiti alla somministrazione una cinquantina di persone e l'attività di somministrazione era ancora in atto;

che il trasgressore ha dimostrato di avere una personalità incline a commettere illeciti di varia natura come attestato dai verbali della GUARDIA DI FINANZA, Tenenza Sanluri, Nucleo Mobile, del 15/03/2009 e del 07/02/2012, emessi nei confronti del Sig. Colombo Andrea a seguito di violazioni accertate presso il CIRCOLO PARADISE, nonché dal procedimento sanzionatorio promosso nei confronti del Sig. Colombo Andrea in quanto proprietario del fondo sito in località "Cuccuru Erba" in cui la LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA, Stazione di Pabillonis, in data 17/10/2011 ha accertato la presenza di alcune strutture realizzate dallo stesso Sig. Colombo Andrea in violazione alla vigente normativa urbanistica-ambientale;

che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 35 c. 3 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 per la violazione commessa deve essere compresa fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1000,00;

che non trova applicazione il raddoppio degli importi previsto dall'art. 35 c. 5 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 in caso di recidiva in quanto non risulta all'Ente in intestazione che il Sig. Colombo Andrea negli ultimi cinque anni abbia commesso violazioni della stessa fattispecie di quella per cui qui si procede.

Visti

il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);

il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.;

l'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001;

l'articolo 70, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001;

il decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.;

il decreto legislativo n. 235/2010;

l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Pabillonis n. 02/2011 prot. n. 2785 del 19 aprile 2011

gli articoli 32, 35, della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 della Regione Autonoma della Sardegna;

gli articoli 11,17,18, 22 della Legge 689 del 24 novembre 1981;

Rilevata

la fondatezza degli accertamenti d'ufficio, la regolarità delle contestazioni nonché la completezza degli atti;

Ritenuto

che sia adeguato provvedere nel merito;

che in assenza di specifico Regolamento Comunale l'Ente in intestazione determini l'importo della sanzione attenendosi ai criteri imposti dall'art. 11 della Legge 689/81;

che sia equo applicare una sanzione pecuniaria pari a euro 300,00, cifra ottenuta sommando al minimo edittale pari a euro 100,00, euro 100,00 per la non lieve entità della violazione ed altri euro 100,00 per la personalità del trasgressore già autore di varie e non lievi violazioni,

DETERMINA

per quanto in premessa, che al Sig. Colombo Andrea, nato a San Gavino Monreale il 22/12/1982, residente in Pabillonis (VS), via Dante 62, in qualità di trasgressore, sia inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00;

INGIUNGE

al Sig. Colombo Andrea, sopra generalizzato, per quanto sopra determinato, di effettuare il pagamento di **euro 300,00** entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, tramite bonifico bancario, sul c/c bancario intestato al "Servizio Tesoreria del Comune di Pabillonis" – Codice **IBAN: IT34I010158608000000012345**, indicando come causale "**oblazione ordinanza prot. 653/2014**".

Responsabile del procedimento e del provvedimento è Marco Tuveri.

Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Pabillonis, è incaricato della notifica della presente Ordinanza/ingiunzione al Sig. Colombo Andrea, nato a San Gavino Monreale il 22/12/1982, residente in Pabillonis (VS), via Dante 62.

Avverso alla presente Ordinanza/ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Guspini entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

f.to Il Responsabile del Servizio
 Marco Tuveri